

CENNI PER AVVIARE UN ALLEVAMENTO



L'attività agricola ha delle regole particolari che la differenziano da qualsiasi altre attività imprenditoriale, sia per gli adempimenti che per le agevolazioni che il legislatore ha voluto attribuirgli, sia in ambito **nazionale** che **europeo**.



In questa occasione proveremo a delineare gli **adempimenti amministrativi e fiscali** che deve porre in essere un **imprenditore agricolo** in particolare nel settore **dell'allevamento di animali e attività connesse.**



Il Ministro dell'Economia ha firmato il D.M. 15.03.2019, con il quale viene fissato il numero degli animali rientranti nel reddito agrario, nonché il reddito di allevamento eccedente.

Ai fini della **imposte dirette**, le attività di allevamento possono essere classificate in 3 gruppi: **allevamenti condotti senza connessione con il terreno** che sono sempre produttivi di reddito di impresa determinato a bilancio; **allevamenti condotti in connessione con terreni** sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari, che sono produttivi di reddito agrario; allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari. Questi ultimi danno origine a **2 diverse tipologie di reddito**: la quota di animali allevati “coperta” dai terreni rientra nel reddito agrario; quella eccedente, invece, ai sensi dell'art. 56, c. 5 Tuir concorre a formare il reddito d'impresa.....

Adempimenti per avviare un allevamento:

- 1) La **stalla** deve essere **codificata dall'Asl** dopo un controllo preventivo del veterinario;
- 2) L'Asl assegnerà un **codice stalla per ogni razza di animale allevato** preceduto dalla sigla della provincia di appartenenza;
- 3) L'allevatore deve **registrarsi** alla **BANCA DATI NAZIONALE** del sito www.vetinfo.it la cui gestione può essere delegata all'Asl o a professionisti abilitati;
- 4) Per l'acquisto degli animali si procede con la **compilazione informatica** de **modello 4** tramite lo stesso sito;

Modello 4 :E' la dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto e contiene le informazioni riguardanti l'identificazione (parte A), le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B), la destinazione (parte C), i dati del trasportatore (parte D), e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E).

Art 18-bis 600/1973 prevede l'obbligo della tenuta di registro di carico e scarico degli animali allevati tenuto nella BDN : questo registro e' una SCRITTURA CONTABILE ESCLUSIVA, vale a dire che se l'impresa determina il reddito forfettariamente può non tenere nessun'altra scrittura contabile (restano obbligatorie le scritture civilistiche).



Ogni animale è identificato nella BDN.

- 1) Gli animali possono essere allevati o per uso alimentare (carne per macello) o per essere venduti vivi o per produzione di derivati;
- 2) Nel primo caso gli animali vengono registrati a partita (ad esempio per gli ovini 25 capi) e vengono marchiati solo sull'orecchio;
- 3) La vendita di animali vivi non avviene più a partita ma con codice identificativo per ogni animale e BOLO. Il bolo ruminale contiene un chip elettronico e viene fatto ingerire dall'animale e rimane nello stomaco;
- 4) Anche per la produzione ad esempio di latte o derivati ogni capo marchiato all'orecchio e con bolo ruminale deve essere registrato singolarmente in BDN.



Un esempio di registrazione è il seguente:

IT 037 (cod. personale agricoltore) 0000----- (codice animale)

La marcatura avviene sempre dopo verifica dell'Asl; le marche e il bolo arrivano di regola dopo due settimane dall'autorizzazione e costano intorno ai 3-4 euro.

L'abilitazione alla produzione del latte o derivati viene autorizzata da un ulteriore veterinario che ispeziona la sala mungitura e la sala di conservazione (frigo o Tank).

Il codice della stalla è lo stesso per gli animali da produzione.

L'autorizzazione alle **vendite di latte** e derivati può essere concessa:

- a **livello provinciale** (provincia e province limitrofe) dove è richiesto un **Haccp** più ristretto; in questo caso i controlli vengono effettuati dal veterinario un paio di volte all'anno;
- per **tutta Europa** con bollo **CEE**: in questo caso l'**Haccp** deve essere più approfondita con veterinario in sede ogni mese e controlli dei NAS.

L'autorizzazione alle vendite **non esiste estesa a tutta Italia** solo per un motivo di rintracciabilità di partita avariata che deve essere incenerita.





Ai fini delle imposte dirette, i redditi da allevamento possono essere distinti in 3 tipologie:

- 1) allevamenti che, ai sensi dell'**art. 32 del TUIR**, determinano il loro reddito su base catastale (reddito agrario). Si tratta di **allevamenti condotti in connessione con un terreno agricolo in grado di fornire potenzialmente almeno un quarto del mangime**;
- 2) **allevamenti con terreno insufficiente** a produrre almeno un quarto del mangime necessario. In tal caso, esclusivamente per le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali si applica il **comma 5 dell'art. 56 del TUIR** che prevede la possibilità di determinare il reddito in base ai parametri fissati con cadenza biennale da un apposito decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali (D.M. 15/03/2019);
- 3) **allevamenti condotti in assenza di connessione con il terreno**. In tal caso il reddito prodotto ha sempre natura di reddito d'impresa e, come tale, va determinato analiticamente in base alla differenza tra costi e ricavi (**art. 55 del TUIR**);



I primi due punti di cui alla slide precedente danno origine a
2 diverse tipologie di reddito:

- a. la quota di animali allevati “*coperta*” dai terreni rientra nel reddito agrario;
- b. quella eccedente, invece, ai sensi dell'art. 56, c. 5 Tuir concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (cosiddetta tassazione in base ai parametri).



Il decreto si compone di **3 tabelle**:

- a. la prima individua le fasce di qualità del terreno;
- b. la seconda serve per determinare la **tariffa media di reddito agrario** per ciascuna fascia di terreno e le unità foraggere producibili per ettaro;
- c. la terza determina le specie di animali che rientrano nella **determinazione parametrica del reddito**, la durata del ciclo di allevamento, il numero dei capi rientranti in **€ 51,64 di reddito agrario** e infine, l'imponibile per ogni capo eccedente.

In sostanza, in base alle colture praticate e alla specie di animali, **possono essere allevati un certo numero di capi e restare nella tassazione catastale**; la quantità di animali **eccedente** questo limite concorre a formare il **reddito di impresa** mediante l'attribuzione, a ciascun animale eccedente, della tariffa di reddito indicata nella **colonna D della tabella 3**.

TAB.1 Fasce di qualità del terreno

Prima fascia	Seminativo irriguo; seminativo arborato irriguo; seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato; prato irriguo; prato irriguo arborato; prato a marcita; prato a marcita arborato; marcita.
Seconda fascia	Seminativo; seminativo arborato; seminativo pezza e fosso; seminativo arborato pezza e fosso; arativo; prato; prato arborato (o prato alberato).
Terza fascia	Alpe; pascolo; pascolo arborato; pascolo cespugliato; pascolo con bosco ceduo; pascolo con bosco misto; pascolo con bosco d'alto fusto; bosco; bosco misto; bosco d'alto fusto; incolto produttivo.
Quarta fascia	Risai; risaia stabile; orto; orto irriguo; orto arborato; orto arborato (o orto alberato) irriguo; orto irriguo arborato; orto frutteto; orto pezza e fosso; vigneto; vigneto irriguo; vigneto arborato; vigneto per uva da tavola; vigneto frutteto; vigneto uliveto; vigneto mandorleto; uliveto; uliveto agrumeto; uliveto ficheto; uliveto ficheto mandorleto; uliveto frassineto; uliveto frutteto; uliveto sommaccheto; uliveto vigneto; uliveto sughereto; uliveto mandorleto; uliveto mandorleto pistacchieto; frutteto; frutteto irriguo; agrumeto; agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci); agrumeto irriguo; agrumeto uliveto; aranceto; carrubeto; castagneto; castagneto da frutto; castagneto frassineto; chiusa; eucalipteto; ficheto; ficodindieto; ficodindieto mandorlato; frassineto; gelseto; limoneto; mandorleto; mandorleto ficheto; mandorleto ficodindieto; mandarinetto; noceto; palmeto; pescheto; pioppeto; pistacchieto; pometo; querceto; querceto da ghianda; saliceto; salceto; sughereto.
Quinta fascia	Canneto; cappereto; noccioleto; noccioleto vigneto; sommaccheto; sommaccheto arborato; sommaccheto mandorleto; sommaccheto uliveto; bosco ceduo.
Sesta fascia	Vivaio; vivaio di piante ornamentali e floreali; giardini; orto a coltura floreale; orto irriguo a coltura floreale; orto vivaio con coltura floreale.

TAB.2 Tariffa media di reddito agrario per ciascuna fascia di terreno e unità foraggere riproducibili per ettaro

Fasce di qualità	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha		Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a euro 51,64569 di R.A. X 51,64569	Numero capi tassabili ex art. 32 del T.U.I.R. Per euro 51,64569 di R.A. (dx4)
	a	b	c	d	e	
1° (V tabella 1)	87,79767	10500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3	
2° (V tabella 1)	74,62802	5100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3	
3° (V tabella 1)	13,16965	1050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3	
4° (V tabella 1)	158,03581	4500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3	
5° (V tabella 1)	39,50895	1000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3	
6° (V tabella 1)	1273,06626	2700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3	

TAB.3 Tariffa media di reddito agrario per ciascuna fascia di terreno e unità foraggiere ripro-ducibili per ettaro



Categoria di animali	Durata media del ciclo di prod. (1)	Unità Cons. Annuo	(A) Capi allevabili per ettaro per anno (2)						(A) Capi allevabili per ettaro per anno (2)						(A) Capi allevabili per ettaro per anno (2)						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. €74.62802 1	R.A. €74.62802 2	R.A. €13.16965 3	R.A. €158.03581 4	R.A. €39.50895 5	R.A. €1273.05626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	-	3.500,0	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitellini	-	2.100,0	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,71119
Manze	-	1.200,0	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559634
Vitelli	6 mesi	1.000,0	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,05	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione	-	1.400,0	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,84	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203
Suineti	3 mesi	160,0	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585316
Suini leggeri da macello	6 mesi	800,0	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,653176
Suini pesanti da macello	9 mesi	800,0	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767
Polli e fagiani da riproduzione	-	59,0	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351
Galline ovaiole	-	37,0	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14,0	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3529,40	2016,80	2352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	3 mesi	19,0	2210,53	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1300,31	743,03	866,66	309,60	275,20	23,06	5201,24	2972,12	3467,44	1238,40	1100,80	92,24	0,069507
Galletti e polli da carne leggeri	2 mesi	12,0	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54,77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029696
Tacchini da riproduzione	-	96,0	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51,0	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80,0	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre ed oche da riproduzione	-	64,0	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	95,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40,0	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Faraona da riproduzione	-	29,0	392,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,97	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Faraona da riproduzione	4 mesi	18,0	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Stamne, pernici e coturnici da riproduzione	-	19,0	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Stamne, pernici e coturnici	6 mesi	12,0	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	-	19,0	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	12,0	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54,77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029696
Conigli e porcellini d'india da riproduzione	-	43,0	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'india da riproduzione	3 mesi	27,0	1555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3660,16	2091,52	2440,16	871,48	774,64	64,92	0,089772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	-	50,0	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,54	104,56	8,76	0,731647
Volpi	-	230,0	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,86	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,365171
Ovini e caprini da riproduzione	-	460,0	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146,0	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci (*), crostacei e molluschi da riproduzione q.li	-	640,0	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616
Pesci (**), crostacei e molluschi da consumo d.li	-	400,0	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,653178
Ginghiali e cervi	-	500,0	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,05	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mutoni	-	250,0	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione	-	2.600,0	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri	-	1.000,0	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632946
Alveari (famiglia)	-	400,0	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,653176
Lumache consumo q.li	-	400,0	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,653176
Struzzi da riproduzione	-	350,0	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne	-	250,0	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Cani (**)	-	480,0	21,88	10,63	2,19	9,38	2,08	5,63	12,87	7,36	8,59	3,07	2,72	0,23	51,48	29,44	34,36	12,28	10,88	0,92	7,020510
Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace >20cm)	-	3,0	3500,00	1700,00	350,00	1500,00	333,33	900,00	2058,82	1176,47	1372,55	490,20	435,79	36,51	8235,28	4705,88	5490,20	1950,80	1742,92	145,04	0,043899
Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace <20cm)	-	1,4	7500,00	3642,86	750,00	3214,29	714,29	1928,57	4411,76	2521,01	2941,18	1050,42	933,71	78,24	17647,04	10084,04	11764,72	4201,68	3734,84	312,96	0,020486
Camosci (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg	-	375,0	28,00	13,60	2,80	12,00	2,67	7,20	16,47	9,41	10,98	3,92	3,49	0,29	65,88	37,64	43,92	15,68	13,96	1,16	5,487354
Camosci (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg	-	480,0	21,88	10,63	2,19	9,38	2,08	5,63	12,87	7,36	8,59	3,07	2,72	0,23	51,48	29,44	34,36	12,28	10,88	0,92	7,020510
Camosci (Lama adulti) 150 kg	-	600,0	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767

L'applicazione dei parametri è possibile solo se sussistono contestualmente i seguenti requisiti:

- il soggetto titolare del reddito deve essere una **ditta individuale, una società semplice o un ente non commerciale**.
- l'impresa di allevamento deve essere gestita dal **titolare del reddito agrario dei terreni** (proprietà, usufrutto, altro diritto reale oppure condotti in affitto).
- che **il terreno sia funzionalmente collegato all'attività di allevamento** (ad esempio: produzione di derrate per gli animali allevati, spandimento delle deiezioni, pascolo, ecc.).
- che **gli animali allevati siano tra quelli elencati nella tabella 3 del decreto**.
- che sia correttamente tenuto il **registro di carico e scarico degli animali previsto dall'art. 18-bis del D.P.R. 600/1973** (quando previsto).

Il reddito d'impresa definito ai sensi del comma 5 dell'art. 56, essendo determinato in modo forfettario, non consente di detrarre le spese e gli altri componenti negativi. Pertanto, è concesso alle imprese di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari compilando i quadri relativi ai redditi d'impresa nella dichiarazione dei redditi (quadri RF o RG). L'opzione è esercitabile, qualora nell'anno d'imposta per il quale l'impresa intenda esercitare l'opzione abbia tenuto la contabilità ordinaria o semplificata (a seconda del volume dei ricavi). Tale opzione non è vincolante per gli anni successivi.

Come determinare il reddito in base ai parametri


Esempio Acquacultura:



Una volta verificato dalle visure catastali il reddito agrario dei terreni disponibili e la qualità di coltura, si trova la fascia di qualità d'appartenenza ed è possibile calcolare in base alle tabelle il quantitativo espresso in quintali producibile e quindi tassabile che rientra nei limiti della potenzialità produttiva del terreno.

- Tale quantitativo rappresenta il limite al di sopra del quale (sempre che si tratti di persone fisiche o società semplici), scatta il reddito eccedente (tassato in funzione di € 9,3637 al quintale per l'allevamento da riproduzione, e di € 5,8532 al quintale per l'allevamento da consumo. Tale reddito eccedente è il reddito di impresa da allevamento calcolato ai sensi dell'art. 56, c. 5 Tuir).
- Questi valori vanno moltiplicati per un coefficiente, che nell'ultimo decreto interministeriale è stato stabilito pari a 2 portando, appunto, tale imponibile per ogni quintale eccedente rispettivamente a €18,7274 e a €11,7074.

Come determinare il reddito in base ai parametri



Nell'ipotesi di allevamento senza disponibilità di terreno (è il caso di allevamento in aree marine o vallive), il reddito imponibile è determinato secondo le regole del normale reddito di impresa

Occorre quindi fare riferimento al citato decreto interministeriale nel quale sono riportate **tre tabelle, riportate.**

ESEMPIO

- Ipotizziamo che la qualità del nostro terreno rientri nella fascia 4 della tabella dei Parametri (orto irriguo) e che il nostro reddito agrario rivalutato sia di 180,76 €. [R.A. riportato nel Certificato Catastale € 106.33];
- R. A. rivalutato € 180.76 (106.33 X 1.70)]. La potenzialità fiscale del terreno si determinerà nel seguente modo: $X = (180,76 \times 14,72) : 51,65 = 51,52$ (Il numero dei capi allevabili ottenuti (51) è quello fiscalmente riconosciuto per dichiarare solamente il reddito agrario da riportare nel Quadro RA del modello Unico).

Nel modello unico si compila il quadro RD, in particolare nel quadro vanno indicati:

- ✓ nella **Sezione 1**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato (totale A). Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- ✓ nella **Sezione 2**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 dello stesso quadro.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (**)	Ripartizione dei reddi- to agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totale (col. 1 + col. 2)		
	I	1	2	3	x 56,389	4
	II				x 32,222	
	III				x 37,593	
	IV				x 13,426	
	V				x 11,934	
	VI				x 1,00	
TOTALE A reddito agrario normalizzato						
Sez. 2 Determinazione del numero di animali nor- malizzato alla specie base	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati	3	4
	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000			
	Welfoni		1.050,000	Conigli e porcellini d'India da riprod.		21.500
	Manze		600,000	Conigli e porcellini d'India		3.375
	Witelli		250,000	Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25.000
	Suini da riproduzione		700,000	Volpi		115.000
	Suineti		20,000	Ovini e caprini da riproduzione		230.000
	Suini leggeri da macello		200,000	Agnelloni e caprini da carne		36.500
	Suini pesanti da macello		300,000	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.I (***)		320.000
	Poli e fagiani da riproduzione		29,500	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.I (***)		200,000
	Galline ovaiole		18,500	Cinghiali e cervi		250.000
	Poli da allevamento e fagiani		3,500	Daini, caprioli e mufloni		125.000
	Poli da carne		2,375	Equini da riproduzione		1.300.000
	Galletti e poli da carne leggeri		1,000	Puledri		500.000
	Tacchini da riproduzione		48,000	Alveari (famiglia) (***)		200.000
	Tacchini da carne leggeri		8,500	Lumache consumo q.I (***)		200.000
	Tacchini da carne pesanti		20,000	Struzzi da riproduzione		175.000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000	Struzzi da carne		125.000
	Anatre, oche, capponi		10,000	Cani		240.000
	Faraone da riproduzione		14,500	Tartarughe da riproduzione (oppure lunghezza carapace > 20 cm)		1.500
	Faraone		3,000	Tartarughe 0-9 anni (oppure lunghezza carapace < 20 cm)		0.700
	Stambe, pecorici e colurmicci da rip.		9,500	Camelidi (Alpaca adulti o Lama e Guanaco giovani) 80 kg		187.500
	Stambe, pecorici e colurmicci		3,000	Camelidi (Guanaco adulti o Lama giovani) 110 kg		240.000
	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	Camelidi (Lama adulti) 150 kg		300.000
	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000			
Totale parziale (riportare a col. 4)					Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RD2)	

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

	RD1	Codice attività		
SEZ. I Allevamento di animali Impiego propri familiari <input type="checkbox"/>	RD2	Numero dei capi normalizzati		
	RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir		
	RD4	Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)		
	RD5	Reddito di allevamento eccedente		,00

Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell'art. 56 del TUIR, deve essere indicato:

- nel **rigo RD2**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione 2 del predetto schema di calcolo;
- nel **rigo RD3**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla fascia di appartenenza risultante dal totale A della sezione 1 (dello schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente di riferimento, indicato in sezione 2, e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 32 del TUIR;

- nel **rigo RD4**, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3;
- nel **rigo RD5**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente riportato in ultima colonna della tabella 3.

Qualora la differenza tra i campi RD2 e RD3, riportata in RD4, fosse rappresentata da un valore negativo ovvero uguale a zero, significa che l'impresa non ha determinato nell'anno redditi di allevamento, pertanto il reddito di tale attività è assorbito dal reddito agrario.

IRAP IN AGRICOLTURA



La dichiarazione IRAP, per le società che operano in agricoltura, presenta una ampia varietà di casistiche determinate dall'esclusione delle attività potenzialmente rientranti nell'art. 32 del TUIR, dai regimi forfettari che caratterizzano le attività agricole connesse, dalla forma societaria del soggetto e dalle eventuali opzioni attivate. Le imprese agricole, fin dall'istituzione dell'IRAP, hanno vista riconosciuta un'agevolazione data dall'applicazione dell'aliquota al 1,9% per le attività rientranti nei redditi fondiari (ex art. 32 del TUIR).

Con la Legge di Stabilità 2016, tutte quelle attività agricole alle quali precedentemente si applicava l'aliquota IRAP ridotta (1,9%) sono state escluse dall'assoggettamento all'imposta.

Cosicché, dal 2016 tutte le attività che astrattamente sono produttive di reddito agrario ai fini fiscali, pertanto rientranti potenzialmente nei limiti dell'art. 32 del TUIR, non devono più corrispondere l'imposta regionale sulle attività produttive.

IRAP in agricoltura

Nell'ambito delle attività svolte dalle imprese agricole, restano però soggette ad IRAP:

1. l'attività agrituristica;
2. la produzione di vegetali eccedenti il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
3. l'allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
4. le attività agricole connesse rientranti nell'articolo 56-bis del TUIR (attività che hanno ad oggetto beni provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali non contemplati nel D.M. 13/02/2015; le attività agricole connesse che hanno ad oggetto beni non provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e la fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, comma 3, del c.c.);
5. l'attività connessa di produzione di energia elettrica eccedenti i limiti del reddito agrario (produzioni superiori a 260.000 kWh per il fotovoltaico e 2.400.000 kWh per il biogas);

Sintetizzando, quindi, **non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:**

- la **coltivazione del fondo**;
- la **selvicoltura**;
- l'**allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);
- la **produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le **attività** di cui all'[articolo 2135, comma 3 del cod. civ.](#), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con M. 13 febbraio 2015.

Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l'**esenzione anche per l'esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile**:

“ai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227”, quindi alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel **settore selvicolturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli e alle *“cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”*, quindi le c.d. stalle sociali (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).